

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n. P94-P108/4106 Sott. 40/D

Roma, 17 febbraio 1998

OGGETTO: Distanze dei serbatoi di GPL da comunicazioni con piani interrati – QUESITI -

Con riferimento ai quesiti posti da codesti Uffici si riportano di seguito i necessari chiarimenti.

1)- Le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 4.3, lettere a), b), c), d), e) del D.M. 31 marzo 1984, devono essere rispettate integralmente non essendo prevista la possibilità di riduzione delle stesse.

2)- Le distanze di sicurezza interne, anche rispetto ad aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, possono essere ridotte fino alla metà mediante l'interramento dei serbatoi o interposizione dei muri. Queste ultime due condizioni devono intendersi alternative e non cumulative ai fini della riduzione delle distanze di sicurezza interne.

3)- Tra gli elementi pericolosi del deposito di G.P.L. con serbatoio interrato e un'intercapedine appartenente ad altra proprietà deve essere osservata la distanza di sicurezza esterna di 10 m, a meno che l'intercapedine non sia a quota superiore rispetto al piano di posa del serbatoio, intendendo per piano di posa il livello del piano di campagna dell'area ove è ubicato il serbatoio.